



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2855/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3138/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3138/TFNSVE/2025-2026, 3138 - Ricorso proposto dalla società NUOVA TOR TRE TESTE (915508) contro la società TIRRENO SANSA (953740) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore DE LEO ALESSANDRO (3152215)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato per DE LEO ALESSANDRO (3152215) in euro 90,00 (novanta/00) come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza del 25 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, presto atto che non risultava depositata la prova di avvenuta consegna della notifica del ricorso alla società Valdinievole Montecatini, ma solo la spedizione, ordinava alla ricorrente di provvedere al deposito entro la data del 26 maggio 2026 ore 18.00 rinviando per il prosieguo all'udienza del 27 maggio 2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che alcuna prova dell'avvenuta consegna del ricorso risulta depositata in atti, visto che nei termini concessi, a seguito dell'ordinanza del 25 maggio 2026, risulta solo depositata la ricevuta di accettazione;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai